

**ATTO ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DI STUDI E RICERCHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO BOSE**

TRA

il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università di Palermo, nel seguito denominato "UNIPA" con sede in Via Archirafi 22 – 90123 Palermo, codice fiscale 80023730825 e partita IVA 00605880822, rappresentato nella persona del Prof. Attilio Sulli, nominato Direttore con Decreto Rettorale n. 3958 del 6 ottobre 2021.

E

l'Area Marina Protetta "Isole Egadi" (Ente Gestore: Comune di Favignana) di seguito denominato 'AMPIE' con sede in Piazza Europa, 3 – 91023 Favignana rappresentato nella persona del Direttore Dott. Salvatore Livreri Console, nominato con Decreto Sindacale n. 34 del 30/04/2019, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Favignana.

SI PREMETTE E CONSIDERA QUANTO SEGUE

- VISTO l'Accordo di collaborazione sottoscritto in data 22 dicembre 2021 tra la Blue Marine Foundation e UNIPA, quest'ultimo nella qualità di soggetto attuatore del progetto "Boosting sustainable consumptive and non-consumptive uses of endangered elasmobranchs in the Egadi Islands MPA (Italy) – BOSE" relativo al suddetto accordo;
- VISTO l'annesso 1 (appendix 1) del predetto accordo, secondo cui UNIPA provvederà a formalizzare e rendere operative alcune attività oggetto dell'accordo attraverso la stipulazione di uno specifico atto

esecutivo con AMPIE;

- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 55 del d.lgs 152/2006 l'attività conoscitiva può essere svolta, anche con forme di coordinamento e collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, anche al fine di garantire la possibilità di omogenea elaborazione;
- CONSIDERATO che il soggetto gestore dell'AMP (AMPIE), tra i vari compiti di sua pertinenza, deve conoscere il patrimonio della biodiversità rientranti nella zona marina protetta, attraverso appositi monitoraggi, ai fini della tutela della biodiversità;
- CONSIDERATO che UNIPA, ha tra i suoi fini istituzionali la realizzazione di attività di ricerca scientifica nell'ambito della ecologia marina, della geomorfologia marina e del monitoraggio della biodiversità e che nell'ambito dell'organizzazione delle proprie strutture e del proprio orientamento, promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi, allo scopo, tra gli altri, di valorizzare il patrimonio scientifico e culturale del territorio per accrescere la competitività anche sul piano internazionale;
- CONSIDERATO che UNIPA, nell'ambito del progetto BOSE condurrà ricerche scientifiche per sostenere la conservazione degli elasmobranchi minacciati nell'AMP delle Isole Egadi, informando collaborando con AMPIE ad alcune attività del progetto ed informando lo stesso su azioni opportune di protezione e gestione degli habitat naturali (ad es. aggregazioni spaziali di specie di elasmobranchi), per valorizzare le risorse marine e promuovere l'educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile;

- CONSIDERATO che AMPIE ha le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto di questo accordo;
- VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da sottoscrivere con firma digitale;
- VISTO l'articolo 5 comma 6 del decreto legislativo 50/2016 (Codice dei Contratti) che stabilisce le condizioni per considerare un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientrante nell'ambito di applicazione dello stesso codice;
- CONSIDERATO che il presente accordo realizza una cooperazione finalizzata a conseguire obiettivi comuni in relazione alle attività istituzionali di competenza di ciascuna delle due pubbliche amministrazioni ed agli obiettivi del progetto "Boosting sustainable consumptive and non-consumptive uses of endangered elasmobranchs in the Egadi Islands MPA (Italy) – BOSE";
- CONSIDERATO che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- CONSIDERATO che entrambe i soggetti sottoscrittori in relazione allo statuto di ciascuna amministrazione non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
- RITENUTO che sulla base delle rispettive finalità e competenze istituzionali è di reciproco interesse addivenire ad un accordo di collaborazione finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni;

• VISTO/PREMESSO CHE Blue Marine Foundation ha autorizzato l'utilizzo di euro 20.000,00 (ventimila/00) IVA inclusa per finanziare il monitoraggio della pesca artigianale nell'AMP Isole Egadi e l'organizzazione di due incontri a maggio 2022 e a Novembre 2022; Tutto ciò premesso e considerato tra le parti, come in epigrafe rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse, l'allegato tecnico e gli atti menzionati nel presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Oggetto

Oggetto del presente accordo è la realizzazione di interventi da parte di AMPIE che consistono in una serie di attività di monitoraggio della pesca artigianale, di organizzazione di incontri tematici e di emanazione di regolamenti o disciplinari per la riduzione dell'impatto della pesca artigianale e del turismo su specie di squali e razze minacciate di estinzione e di interesse conservazionistico dentro i confini dell'AMP Isole Egadi.

Art. 3 - Modalità di esecuzione delle attività

Le attività verranno svolte secondo le modalità e tempistiche descritte nell'allegato tecnico del presente accordo. I soggetti parteciperanno alle attività ciascuno con le dotazioni secondo quanto indicato nell'allegato tecnico.

UNIPA:

a) si impegna a coordinare, in collaborazione con AMPIE, tutte le attività sul campo e ad elaborare dati necessari al conseguimento delle

finalità dello studio.

b) si impegna a finanziare le attività e a mettere a disposizione le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi del progetto;

c) si impegna a mettere a disposizione, compatibilmente con i propri obblighi istituzionali, le proprie competenze, professionalità e attrezzature per l'esecuzione delle indagini e per l'espletamento delle ricerche e studi di cui al Programma delle attività;

AMPIE:

a) si impegna a monitorare gli sbarchi di pesca delle imbarcazioni della piccola pesca artigianale (reti da posta e palangari) dell'Isola di Marettimo e dell'Isola di Favignana (Attività 1c);

b) si impegna ad organizzare e sostenere i relativi costi per due incontri pubblici rivolti ai diversi portatori di interesse (pescatori, operatori diving, personale dell'AMP, personale della guardia costiera, etc.) operanti nell'AMP Isole Egadi. Gli incontri si svolgeranno a Marettimo e Favignana per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia (Attività 4);

c) si impegnerà a ridurre l'impatto della pesca artigianale e del turismo su specie di squali e razze minacciate di estinzione e di interesse conservazionistico in genere, attraverso l'emanazione di nuovi regolamenti o disciplinari per l'imposizione di restrizioni spaziali e temporali ad attività di pesca e la limitazione delle attività turistiche nei punti di aggregazione di squali e razze dentro i confini dell'AMP (Attività 5).

d) si impegna a mettere a disposizione, compatibilmente con i propri

obblighi istituzionali, le proprie attrezzature per l'esecuzione delle indagini e per l'espletamento delle ricerche e studi di cui al Programma delle attività;

Le attività del Programma potranno formare oggetto di tirocini formativi, tesi di laurea o di dottorato di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.

Il ricorso a collaboratori esterni o l'acquisizione di beni e servizi, da parte di AMPIE, dovranno avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e statale di settore e nel rispetto dei principi di concorrenza partecipazione, pubblicità e non discriminazione.

UNIPA, inoltre, prende atto che i referenti per le attività del presente accordo saranno il Dott. Salvatore Livreri Console (Direttore dell'AMP) e la D.ssa Ilaria Rinaudo per AMPIE e il Prof. Marco Milazzo (Responsabile del Laboratorio di Ecologia e Conservazione Marina) e il Dott. Antonio Calò per UNIPA.

Art. 4 - Durata e decorrenza

Il presente Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione ed ha una durata di 11 mesi (undici mesi), a far data dalla notifica a UNIPA da parte di AMPIE dell'avvenuta registrazione.

Il termine finale potrà essere prorogato su eventuale richiesta motivata di una delle parti, e previa autorizzazione dell'ente finanziatore Blue Marine Foundation, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo rispetto a quello determinato.

Art. 5 - Programma delle attività

Il programma di studi e indagini è distinto per attività e relative fasi

temporali così come indicato nell'allegato tecnico che è parte integrante del presente Accordo. Con decorrenza dalla data determinata ai sensi del precedente art. 4, AMPIE presenterà:

a) una prima relazione delle attività (primo interim report) al mese 6 (settembre 2022);

b) una relazione finale a seguito dello svolgimento di tutte le attività comprendente ogni elaborato e prodotto previsto dal presente accordo e dal suo Allegato Tecnico (febbraio 2023).

Le relazioni tecniche di cui al comma 1 saranno consegnate ad UNIPA nei seguenti formati:

a) n.1 copia in formato pdf riproducibile;

b) n.1 copia in formato editabile (word) attraverso gli strumenti informatici utilizzabili dall'ufficio;

e saranno accompagnate da:

a) immagini in formato jpg relative ai diversi sbarchi di pesca in quantità e qualità come previsto dall'allegato tecnico.

Art. 6 - Costi e modalità di rimborso

Il valore complessivo dell'attività di studio del presente Accordo di collaborazione Scientifica è pari a 20.000 euro (Euro ventimila/00).

UNIPA trasferirà in due *tranche* ad AMPIE la somma pari a 20.000 € (Euro ventimila/00), come importo massimo rimborsabile delle spese effettivamente sostenute. Si precisa che l'importo riconosciuto ad AMPIE, a titolo di rimborso spese sostenute, è fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/1972 (Convenzioni e accordi di ricerca aventi a oggetto attività istituzionali);

di conseguenza, si prevede l'emissione da parte di AMPIE non di fattura commerciale ma di "nota di debito".

La liquidazione dei corrispettivi avverrà a fronte delle attività svolte, definite in questo accordo, e sarà erogato da UNIPA ad AMPIE con le seguenti modalità:

1. € 10.000,00 (diecimila/00), pari al 50% dell'importo totale, alla consegna e successive verifiche amministrative della prima relazione delle attività (primo interim report) e relativi prodotti, prevista al mese 6 (settembre 2022).

2. € 10.000,00 (diecimila/00), pari al 50% dell'importo totale, a conclusione delle attività e previa presentazione di una relazione finale e relativi prodotti, prevista al mese 11 (febbraio 2022).

3. Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà anche previo accertamento da parte del responsabile scientifico del progetto Prof. Marco Milazzo, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente accordo e relativo allegato tecnico.

4. I pagamenti andranno effettuati su emissione di idoneo documento fiscale (nota di debito). Tale documento, per quanto riguarda il saldo) potrà essere emesso da AMPIE solo dopo comunicazione da parte di UNIPA della positiva verifica delle spese effettuate. L'erogazione avverrà entro 30 giorni da suddetta comunicazione di verifica da parte di UNIPA per ogni rateo previsto.

Art. 7 - Costi ammissibili

Le attività previste dall'allegato tecnico, parte integrante del presente

accordo, saranno rendicontate da AMPIE ad UNIPA in base alle seguenti voci di spesa. Le categorie di spesa ammesse a rendicontazione sono relative alle seguenti voci:

a) Spese per contratti di personale, posti in essere per le attività in capo al presente Accordo. Al personale occorrente per il perseguimento delle finalità del presente accordo provvederà, in via esclusiva, AMPIE attraverso il proprio organico a livello centrale e periferico, nonché attraverso ogni altra forma contrattuale che lo stesso riterrà di attivare, nel rispetto della vigente normativa;

b) Spese per consulenze e servizi, spese per noli di materiale tecnico, Spese per materiale di consumo, spese per catering comprensivi di ogni onere;

c) Missioni;

d) Acquisto Attrezzature finalizzato all'esclusivo svolgimento delle attività del presente progetto.

Sono considerate ammissibili per ciascuna delle categorie sopra elencate le spese effettivamente sostenute e rendicontate nel periodo di tempo che costituisce la durata del presente Accordo, secondo il principio della competenza temporale (periodo di ammissibilità), riconducibili e nettamente identificabili, in esclusiva alle attività del progetto.

La spesa relativa ad una delle categorie sopra indicate sarà ritenuta ammissibile se:

- non è finanziata da altre risorse pubbliche, regionali, nazionali e/o comunitarie;

- è necessaria allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi definiti tra le Parti;
- è registrata nella contabilità dell'Ente AMPIE ed è identificabile in maniera chiara ed univoca;
- corrisponde a pagamenti effettivamente sostenuti e non esiste alcuna possibilità di recupero;
- è supportata per l'intero importo rendicontato da fatture o da altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, ed in regola con la normativa fiscale e contabile;
- è sostenuta nel rispetto delle norme in tema di contabilità pubblica e di affidamento di servizi e valori;

Art. 8 -Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità di utilizzo dei dati personali nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi

reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Art. 9 - Proprietà dei risultati

I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà delle due Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali. In particolare le metodologie e linee guida sviluppate saranno rese disponibili a tutti gli enti e amministrazioni pubbliche. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le Parti.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo.

Art. 10 - Personale - Clausola sociale

Ciascuna Parte si impegna ad adempiere, nell'esecuzione del presente accordo, a tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, a quelli relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ivi compresi quelli sulle assicurazioni sociali, provvedendo alla copertura assicurativa del proprio personale. Il personale dell'Amministrazione o altro da essa delegato, che si rechi presso ciascuna Parte per lo svolgimento dei lavori relativi al presente accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori della stessa Parte.

Art. 11 - Registrazione ed oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente ed è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Art. 12 - Elezione di Domicilio

Ai fini e per tutti gli effetti del presente accordo, i contraenti eleggono il proprio domicilio come segue:

- il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, in Palermo, via Archirafi 22 - 90133.
- il Comune di Favignana, Ufficio Speciale "Area Marina Protetta "Isole Egadi", piazza Europa, 3 – 91023 Favignana;

Art. 13 - Foro competente

Qualsiasi controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione che non si sia potuta definire attraverso un'amichevole composizione, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo.

Il presente atto, redatto su supporto informatico, è approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida e non revocata.

Palermo,

Per UNIPA

Per AMPIE